

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1119)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Turismo e dello Spettacolo

(TUPINI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

NELLA SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1960

Aumento degli stanziamenti annui per contributi a favore di iniziative e manifestazioni di interesse turistico, nonchè di attività dirette ad incrementare il movimento di forestieri od il turismo sociale o giovanile

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 4 agosto 1955, n. 702, prevede la erogazione di contributi per iniziative e manifestazioni di interesse turistico nei limiti di lire 300 milioni annui, mentre la legge 4 marzo 1958, n. 174, stanziava 100 milioni annui per contributi diretti all'incremento del turismo sociale o giovanile.

Le manifestazioni di carattere folcloristico, artistico e culturale — che appartengono alla tradizione di molti centri nazionali ed esercitano così forte attrattiva presso le correnti turistiche — ed il turismo sociale che, stimolato da un più diffuso bisogno dei ceti modesti di viaggiare e di conoscere, è favorito dalle migliorate condizioni di vita dei popoli, richiedono una intensificazione degli interventi dello Stato nel settore.

In relazione a quanto precede, è stato redatto l'accluso disegno di legge che prevede, per l'esercizio finanziario 1959-60, l'aumento degli stanziamenti di cui alle citate leggi.

In particolare:

Particolo 1 conferisce una maggiore disponibilità di 150 milioni annui al Ministero del turismo e dello spettacolo per contributi a favore degli Enti pubblici o di diritto pubblico per iniziative e manifestazioni che interessino il movimento turistico. Destinatari delle erogazioni sono soprattutto gli Enti provinciali del turismo e le Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, sia per la loro natura pubblicistica, sia per il compito di stimolo e di promovimento di manifestazioni

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di interesse turistico che essi sono tenuti istituzionalmente a svolgere;

L'articolo 2 porta a 200 milioni le possibilità di sussidio delle attività dirette all'incremento del movimento dei forestieri o del turismo sociale o giovanile. Beneficiarie delle erogazioni possono essere indifferentemente persone giuridiche pubbliche o private, appartenendo all'una o all'altra categoria gli Enti che si interessano del particolare settore. Fra tali Enti vanno citati l'Associazione italiana per gli alberghi della gioventù, il Centro turistico giovanile, la Federazione

italiana del campeggio, il Centro di cultura turistica, le scuole di specializzazione alberghiera, tutti sorti nel dopoguerra; nonché il Club alpino italiano, il Touring club italiano, eccetera. L'attività di questi Enti — i quali non si propongono fini di lucro — non può prescindere dal sussidio dello Stato che è tenuto ad interessarsi, al pari dei Paesi più progrediti, di un vasto settore nel quale confluiscono importanti motivi educativi sportivi, culturali;

L'articolo 3 indica le fonti di copertura delle maggiori spese.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 702, a favore di Enti pubblici o di diritto pubblico, per iniziative e manifestazioni che interessino il movimento turistico, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1959-60, l'ulteriore spesa di lire centocinquanta milioni.

Art. 2.

Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 12 della legge 4 marzo 1958,

n. 174, a favore di Enti che, senza scopo di lucro, svolgano attività dirette ad incrementare il movimento dei forestieri o il turismo sociale o giovanile, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1959-60, l'ulteriore spesa di lire cento milioni.

Art. 3.

Alla copertura dell'onere di lire 250 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, si farà fronte con una aliquota delle maggiori entrate recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1959-60.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.